



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI



Disciplina Sportiva Associata
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico

**Alle Associazione e Società Affiliate
Ai Comitati/Delegati Regionali
Ai Comitati/Delegati Provinciali
Alle Commissione Tecniche Nazionali
Alla Commissione Tecnica Arbitrale Nazionale
Alla Commissione Biliardo & Scuola – Istruttori Federali
Agli Ufficiali di Gara
Agli Istruttori federali**

e p.c. **Al Consiglio Federale
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Agli Organi di Giustizia**

Milano, 5 agosto 2022
Prot. Segreteria Generale 130-2022

Oggetto: **CIRCOLARE AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 2022/2023**

Con la presente circolare si forniscono le informazioni necessarie riguardanti gli adempimenti per ottenere l'affiliazione e la riaffiliazione da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (C.S.B.) ed il tesseramento (primo e rinnovo) da parte delle persone fisiche per la stagione sportiva 2022/2023.

Il Consiglio Federale nella riunione del 28 luglio 2022, ha deliberato le seguenti disposizioni in materia di affiliazione e tesseramento per la stagione 2022/2023. Per qualsiasi informazione di carattere generale o procedurale le ASD/SSD dovranno rivolgersi in prima istanza al Comitato/Delegato Regionale territorialmente competente. L'elenco dei Comitati/Delegati Regionali è pubblicato sul sito federale all'indirizzo: <https://www.fibis.it/federazione/organi-territoriali.html>.

INIZIO TESSERAMENTO

A partire **dal 22 agosto 2022 (data inizio tesseramento)** saranno operative le funzionalità relative alla stagione sportiva 2022/2023 che termineranno inderogabilmente il **31 maggio 2023**.

La validità dell'affiliazione e del tesseramento è relativa al periodo 1° settembre 2022 – 31 agosto 2023.

AFFILIAZIONE

Associazioni e Società

Le Associazioni/Società sportive che desiderano affiliarsi devono:

- non avere scopo di lucro;
- essere costituite con Atto Costitutivo e Statuto registrato all'Agenzia delle Entrate;
- essere regolate da uno Statuto conforme alle norme e alle direttive del CONI, a quelle dello Statuto e dei Regolamenti federali oltre che ai requisiti e ai parametri indicati all'art. 90 della legge 289/2002 e successive modifiche e integrazioni.

Le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche possono assumere una delle seguenti forme:

- associazione sportiva non riconosciuta (priva di personalità giuridica);
- associazione sportiva riconosciuta (con personalità giuridica);
- società sportiva di capitale o cooperativa senza fini di lucro.

Prima affiliazione

L'Associazione o Società che intende formalizzare l'affiliazione alla Federazione deve inoltrare alla Segreteria federale la seguente documentazione (obbligatoria):

1. domanda di affiliazione (scaricabile sul sito FIBiS) che dovrà essere compilata in ogni sua parte;
2. copia dell'Atto Costitutivo registrato presso l'Agenzia delle Entrate o autenticato dal notaio, con indicazione dei membri del Consiglio Direttivo e le relative cariche sociali. Nel caso in cui il Presidente e il Consiglio Direttivo siano sostituiti dopo la costituzione della Associazione/Società, alla data della affiliazione dovrà essere inviato anche il verbale dell'Assemblea che li ha nominati o che ha proceduto alla relativa elezione. Nel caso in cui la nomina del Presidente sia di competenza del Consiglio Direttivo, dovrà essere inviata la copia del verbale della riunione di Consiglio che ha nominato il Presidente;
3. copia dello Statuto redatto in conformità allo Statuto federale ed alla legge 289/2002 e successive modifiche e integrazioni, registrato presso l'Agenzia delle Entrate o autenticato dal notaio;
4. copia del Codice Fiscale dell'Associazione/Società rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
5. copia del documento d'identità del Legale Rappresentante;
6. elenco componenti del Consiglio Direttivo comprensivo dei dati anagrafici degli stessi (nome, cognome, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale);
7. indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ed indirizzo di posta elettronica ordinaria dell'ASD/SSD;
8. coordinate bancarie dell'Associazione/Società (intestatarario conto e codice IBAN).

Si raccomanda che i documenti da inviare siano leggibili ed in formato pdf. Atto Costitutivo e Statuto devono riportare in modo leggibile il numero di registrazione apposto dall'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

La Segreteria federale, entro sette giorni dalla ricezione della documentazione, assegnerà al nuovo C.S.B. un codice identificativo, una username ed una password necessari per poter operare in totale autonomia sulla piattaforma del tesseramento (<https://tesseramento.fibis.it/societa>). In caso di documentazione incompleta o non rispondente ai requisiti federali la domanda di affiliazione verrà rigettata con comunicazione scritta e motivata.

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto federale, i C.S.B. affiliati devono tesserare tutti i membri del Consiglio Direttivo (con Tessera Agonista o Dirigente).

Ai fini dell'affiliazione si richiedono minimo dieci soggetti, compresi i Dirigenti e gli Atleti appartenenti alle diverse categorie agonistiche individuate dalla Federazione ad eccezione degli Atleti Juniores, Pre-Agonisti e Amatoriali.

Ai fini del riconoscimento del diritto di voto si richiede che il C.S.B. abbia almeno quindici tesserati, così come previsto dall'art. 5 comma 9 dello Statuto Federale (compresi i Dirigenti e gli Atleti appartenenti alle diverse categorie agonistiche individuate dalla Federazione, esclusi gli Atleti Juniores, Pre-Agonisti e Amatoriali).

Le sezioni di Polisportiva sono tenute ad inviare, in aggiunta ai documenti sopra citati anche copia del verbale di costituzione della sezione Biliardo con nomina del dirigente responsabile, regolarmente tesserato alla Federazione. Per le Associazioni aventi in comune la sede di gioco o che dispongono di più sedi valgono in ogni caso le regole sopra indicate.

Riaffiliazione

Fermi i requisiti soggettivi e numerici (Consiglio Direttivo e altri soggetti) sopra indicati, la procedura di riaffiliazione è completamente informatizzata e potrà essere effettuata utilizzando la piattaforma del tesseramento con le credenziali già in possesso.

L'Associazione o Società (C.S.B.) affiliata nella precedente stagione sportiva che intende proseguire l'attività biliardistica deve obbligatoriamente:

1. dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) qualora non ne fosse ancora in possesso;
2. comunicare le coordinate bancarie dell'Associazione/Società (intestataro conto e codice IBAN) qualora non l'avesse già fatto.

I C.S.B. che lo desiderano possono affiliarsi/riaffiliarsi con la qualifica "School".

In tal caso dovranno avere tra i propri tesserati un Istruttore federale e saranno presenti in apposito Albo pubblicato sul sito federale.

Il rilascio della qualifica "School" prevede, inoltre, l'invio dell'attestato, del libro del Corso Base di Biliardo Internazionale e/o di Boccette e del programma di insegnamento per l'Istruttore federale. L'invio di quanto sopra elencato è subordinato alla ricezione della comunicazione a firma del Presidente del C.S.B., con la quale si conferma e/o trasmette il logo dell'Associazione/Società e l'elenco degli Istruttori che svolgono attività presso lo stesso C.S.B. Tutte le comunicazioni riguardanti i C.S.B. "School" dovranno essere fatte a tesseramento@fibis.it.

Occorre ricordare che, come previsto dall'art.5 comma 11 dello Statuto Federale, non verranno accettati rinnovi di affiliazioni di C.S.B. che hanno pendenze finanziarie debitorie o contenziosi di qualsiasi tipo con la FIBiS relative alle stagioni sportive precedenti.

Quote di affiliazione/riaffiliazione

Affiliazione School: euro 170,00

Affiliazione Standard: euro 140,00

Il C.S.B. che si affilia/riaffilia come "Standard" può nel corso della stagione cambiare la tipologia di affiliazione passando a "School", fermo restando l'obbligo di avere tra i propri tesserati un Istruttore federale. Ogni C.S.B. deve pubblicare presso la propria sede l'elenco degli Istruttori federali che svolgono attività di formazione.

Attestato di affiliazione

L'attestato di affiliazione alla Federazione viene rilasciato su richiesta del Presidente del C.S.B. attraverso l'utilizzo dell'apposito modulo (scaricabile sul sito FIBiS).

Dopo le opportune verifiche, la Segreteria federale provvederà ad inviare l'attestato, in formato pdf, su cui saranno indicati la denominazione del C.S.B., il codice di affiliazione FIBiS e il numero dei biliardi utilizzati per la pratica sportiva agonistica relativamente alla stagione 2022/2023.

Attualmente la determinazione del numero di biliardi avviene sulla base dei parametri forniti dall'ADM con la Circolare n.21/2022 del 6 giugno 2022 – Prot. 236485/RU, che prevedono che il numero di biliardi utilizzati a fini sportivi non può essere superiore al 15% del numero di Atleti tesserati per le seguenti categorie: Ordinaria (Maschile, Femminile, Paralimpica), Juniores e Pre-Agonistica.

Si ricorda che ai fini delle esenzioni fiscali è necessario che tutti coloro che accedono alle strutture sportive devono essere tesserati della Federazione (anche con tessera Dirigente o Amatoriale).
L'attestato di affiliazione certifica l'affiliazione alla FIBiS.

Focus su Atto Costitutivo, Statuto e variazioni

Lo strumento maggiormente diffuso per svolgere l'attività sportiva dilettantistica è l'Associazione (art.36 e seguenti del Codice Civile). Le persone che intendono dar vita a tale organismo, possono farlo in varie forme, ma per accedere a determinate agevolazioni fiscali è necessario che l'Atto Costitutivo e lo Statuto siano redatti con una delle seguenti modalità:

- **con atto pubblico;**
- **scrittura privata autenticata;**
(in entrambi i casi è necessario l'intervento di un notaio)
- **con scrittura privata registrata**
(non è obbligatoria la presenza del notaio ma occorre effettuare la registrazione dell'Atto presso l'Agenzia delle Entrate).

I documenti che la nuova Associazione dovrà produrre sono i seguenti:

1. **Atto Costitutivo**, con l'obbligo di indicare:
 - a) la data di costituzione e sede;
 - b) le generalità dei Soci presenti (soci fondatori);
 - c) la denominazione sociale;
 - d) l'oggetto sociale (scopi ed obiettivi istituzionali);
 - e) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo con l'indicazione dei ruoli ricoperti.

2. **Statuto**, che deve obbligatoriamente contenere, secondo quanto previsto dall'ex art. 90 legge 289/2002 e successive modificazioni ed ex delibera del Consiglio Nazionale CONI del 15/07/2004 n.1273, i seguenti requisiti minimi:
 - a) la denominazione sociale e sede legale;
 - b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
 - c) l'attribuzione della rappresentanza legale;
 - d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
 - e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali;
 - f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
 - g) le modalità di scioglimento dell'Associazione;
 - h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;
 - i) l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo Statuto e ai regolamenti di FIBiS o di altra FSN/DSA/EPS;
 - j) divieto degli amministratori di ricoprire cariche del medesimo genere in altre società o associazioni sportive dilettantistiche.

Si ricorda che nella denominazione sociale deve essere riportata esplicitamente la dicitura ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) oppure SSD (Società Sportiva Dilettantistica).

Se l'Atto Costitutivo e lo Statuto sono stipulati presso un notaio, è normalmente quest'ultimo a provvedere alla registrazione. Se invece si è optato per la scrittura privata registrata occorre procedere con la registrazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto recandosi all'Agenzia delle Entrate presentando l'apposito modello firmato dal Presidente dell'Associazione e due copie degli atti sui quali non dovranno essere apposte marche da bollo ai sensi dell'art.1 comma 646 della Legge di Bilancio 2019. Occorre inoltre presentare il modello F23 attestante il pagamento dell'imposta di registro.

Registrato l'Atto, occorre richiedere il Codice Fiscale presentando apposito modello reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate che deve essere compilato, ricordando di inserire esattamente il codice attività che meglio descrive il fine istituzionale dell'Associazione. In allegato al modello sono indicate tutte le istruzioni per la compilazione. La registrazione e la richiesta del Codice Fiscale sono essenziali in quanto, in loro mancanza, l'Associazione non potrà usufruire dei vantaggi derivanti dalla normativa per gli enti non commerciali (Decreto legislativo n.460 del 1997 e successiva Legge 383 del 2000).

Infine, l'Associazione dovrà trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, attraverso l'invio del modello EAS, entro e non oltre sessanta giorni dall'inizio dell'attività.

La mancata presentazione del modello EAS non consentirà di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 148 del TUIR.

È fatto obbligo per le Associazioni e Società di comunicare alla Federazione ogni variazione apportata allo Statuto o alla composizione degli organi societari prima dell'inizio o durante la stagione sportiva, inviando copia del verbale di assemblea concernente la variazione, entro dieci giorni dal suo svolgimento.

La comunicazione da inviare a mezzo raccomandata, PEC, e-mail (tesseramento@fibis.it) o fax deve essere accompagnata da copia del verbale dell'Assemblea dei soci (firmata e registrata) e copia del nuovo Statuto adottato (anch'esso registrato). Sulle modifiche dello Statuto la FIBiS si riserva di richiedere modifiche e adeguamenti.

In caso di cambiamento e/o integrazione dei componenti del Consiglio Direttivo, è obbligatorio effettuare il contestuale tesseramento se gli eletti sono nuovi iscritti; i precedenti dirigenti rimangono quali semplici soci o con l'eventuale altra carica posseduta.

Ricordiamo, ove necessario, di provvedere preventivamente a nuova registrazione degli atti presso l'Agenzia delle Entrate. È necessario trasmettere il certificato dell'Agenzia delle Entrate con le modifiche relative al Rappresentante Legale e/o la variazione della sede sociale anche all'ufficio del Registro CONI (registro@coni.it).

Il Consiglio Direttivo di una Associazione/Società, escluse le società di capitali amministrate da un Amministratore Unico, deve essere composto da un minimo di cinque persone ciascuna rispettivamente con la carica di Presidente, Vicepresidente e Consiglieri (che possono svolgere le funzioni di Segretario e/o Tesoriere). I componenti del Consiglio Direttivo di una società affiliata non possono contemporaneamente ricoprire la medesima carica (Presidente, Vicepresidente e Consigliere) in seno ad altra ASD/SSD affiliata FIBiS o ad un Ente di Promozione Sportiva qualora svolga attività sportiva nel settore Biliardo.

Le Associazioni e Società sono tenute ad indicare nel modulo di affiliazione (Prima Affiliazione) e all'interno dell'area dedicata della piattaforma del tesseramento (Riaffiliazione) il Responsabile Atleti e il Responsabile Tecnici (che dovrà essere scelto, possibilmente, tra gli Istruttori federali)

Con le stesse modalità previste per le modifiche statutarie gli Affiliati (C.S.B.) sono tenuti a comunicare in maniera tempestiva alla Segreteria le eventuali variazioni dei dati già forniti (indirizzo postale, recapiti telefonici, fax, e-mail, PEC e coordinate bancarie dell'ASD/SSD).

Il Presidente dell'Associazione/Società, in caso di assenza prolungata, potrà delegare il Vicepresidente inviando lettera di delega alla Segreteria federale, con apposte entrambe le firme, unitamente al verbale ove risulti tale delega.

Per una corretta gestione dell'Associazione, per essere nelle condizioni migliori di adempimento alle richieste di eventuali Organi accertatori nonché per essere pronti ad eventuali innovazioni legislative è opportuno che le ASD/SSD affiliate abbiano la tenuta dei seguenti documenti:

- Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
- Libro dei Verbali dell'Assemblea dei Soci;
- Libro Soci.

Verifica anagrafica C.S.B.

È importante che tutti i dati richiesti nell'anagrafica della ASD/SSD siano corretti e tenuti costantemente aggiornati, perché la completezza e la correttezza di tutti i dati consente alla FIBiS, e garantisce al C.S.B. stesso, l'immediatezza e la ricezione di tutte le comunicazioni.

Relativamente alle coordinate bancarie, verificare che nella sezione anagrafica del C.S.B. (sezione coordinate bancarie societarie) sia presente il codice IBAN, necessario per eventuali rimborsi o contributi a favore della ASD/SSD stessa.

Impianti e biliardi

Ogni C.S.B. nel sottomenù "Impianti" **dovrà** associare alla propria anagrafica un impianto sportivo già censito sul sistema. Dopo aver legato l'impianto alla ASD/SSD, **dovrà** modificarne i dati ed inserire il numero dei biliardi presenti nell'impianto nella sezione dedicata "Aree da gioco – Tavoli".

Per censire correttamente un biliardo sarà necessario valorizzare i seguenti campi:

- marca (selezionabile da una lista precaricata);
- specialità (selezionabile da una lista precaricata);
- cambio gomme (da valorizzare con la data);
- cambio panno (da valorizzare con la data).

In qualsiasi momento è possibile modificare e/o aggiornare i dati di un biliardo inserito.

TESSERAMENTO

Gli Atleti potranno liberamente scegliere il C.S.B. in cui iscriversi all'interno della propria regione di residenza.

Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la Associazione/Società affiliata.

Per alcune categorie di soggetti, successivamente specificate, è ammesso il tesseramento diretto alla Federazione, per il tramite della Segreteria federale.

Il tesseramento ha validità per l'intera stagione sportiva (dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023).

Non è consentito il tesseramento di Atleti in possesso di tessera di Federazione straniera (c.d. doppio tesseramento). Tale norma può essere derogata qualora gli Organismi internazionali impongano il doppio tesseramento per la partecipazione a competizioni per Clubs. L'Atleta che intende partecipare a competizioni internazionali con Club di altra nazione deve presentare richiesta alla Federazione, che potrà rilasciare apposito nulla osta ed effettuare le necessarie comunicazioni alla Federazione internazionale di riferimento. Una Associazione/Società affiliata potrà tesserare un Atleta straniero avente tessera di Federazione estera solo dopo aver avuto l'autorizzazione da parte della Federazione internazionale di riferimento ed esclusivamente per la partecipazione alle competizioni internazionali per Clubs.

Gli Atleti aventi nazionalità italiana e residenti all'estero potranno tesserarsi presso qualsiasi C.S.B. nel territorio italiano.

Gli Atleti con nazionalità straniera comunitaria e residenti in Italia, potranno tesserarsi presso un C.S.B. all'interno della propria regione di residenza e potranno partecipare a tutte le attività agonistiche federali. L'unica eccezione è costituita dal campionato assoluto che assegna il titolo italiano di categoria.

Gli Atleti con nazionalità straniera extracomunitaria e residenti in Italia, potranno tesserarsi presso un C.S.B. all'interno della propria regione di residenza, a condizione che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno (rilasciato non a fini turistici) e potranno partecipare a tutte le attività agonistiche federali. L'unica eccezione è costituita dal campionato assoluto che assegna il titolo italiano di categoria.

La squalifica e/o sospensione in corso alla data del 1° settembre 2022 non impedisce il tesseramento dell'Atleta.

La squalifica e/o sospensione che non può essere scontata, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui è stata irrogata, deve essere scontata, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. In caso di mancato tesseramento la squalifica e/o sospensione interrompe la decorrenza e rimane sospesa fino alla data del rinnovo del tesseramento. La tessera da sottoscrivere nella stagione o nelle stagioni successive deve essere del medesimo tipo della tessera posseduta alla data della squalifica e/o sospensione.

Tesseramento indiretto (tramite C.S.B. affiliato)

I soci e i tesserati del C.S.B. dovranno essere registrati nelle seguenti tipologie identificative:

Atleta Agonista (Ordinaria e Juniores):

- **Ordinaria:** appartengono alla categoria i soggetti di sesso maschile e femminile che al 31 agosto 2022 hanno già compiuto i 19 anni. La sottoscrizione di questo tipo di tessera dà diritto a partecipare a tutte le competizioni federali per la categoria sportiva di appartenenza. Per gli uomini la tessera è denominata "Ordinaria Maschile", per le donne "Ordinaria Femminile" e per gli uomini e le donne con disabilità motorie e sensoriali "Ordinaria Paralimpica";
- **Juniores:** appartengono alla categoria i soggetti di sesso maschile e femminile che per tutta la durata della stagione sportiva non compiano i 19 anni. I tesserati di questa categoria possono partecipare a tutte le competizioni federali. La tessera è denominata "Juniores".

Dirigenti: rientrano in questa categoria i soggetti di sesso maschile e femminile eletti nei Consigli direttivi delle società biliardistiche (Presidente, Vicepresidente/i, Consiglieri). La sottoscrizione di questo tipo di tessera non dà diritto alla partecipazione alle competizioni federali. Qualora intendano partecipare alle competizioni per categoria dovranno necessariamente sottoscrivere la tessera Agonista o Pre-Agonista, fermo restando il mantenimento della carica sociale;

Atleta Pre-Agonista: appartengono alla categoria tutti i soggetti di sesso maschile e femminile, senza vincoli di età, che svolgono attività pre-agonistica o attività sportiva agonistica di base, esclusivamente all'interno del C.S.B. presso il quale richiedono il tesseramento in competizioni non valide per le classifiche di specialità, nei Campionati a Squadre o per il ranking.

Atleta Amatoriale: appartengono alla categoria tutti i soggetti di sesso maschile e femminile, senza vincoli di età, che scelgono di praticare l'attività ludico-motoria non competitiva all'interno del C.S.B. presso il quale richiedono il tesseramento e non possono partecipare a nessun tipo di attività sportiva federale.

La tessera Pre-Agonista potrà essere richiesta unicamente dagli Affiliati che abbiano almeno 20 tesserati Agonisti Ordinari (Maschile, Femminile e Paralimpica) o Dirigenti. Sono esclusi i tesserati Agonisti Juniores.

La tessera Amatoriale potrà essere richiesta unicamente dagli Affiliati che abbiano almeno 20 tesserati Agonisti Ordinari (Maschile, Femminile e Paralimpica) o Dirigenti e almeno 20 tesserati Pre-Agonisti. Sono esclusi i tesserati Agonisti Juniores.

Le tipologie di tessere "Atleta" sopra indicate sono tra loro incompatibili.

Gli Atleti agonisti che intendono partecipare alle attività sportive di diverse Sezioni dovranno indicare la specialità primaria e quelle secondarie nel modulo di tesseramento e spetterà a ciascuna sezione attribuire la categoria all'Atleta.

I tesserati Pre-Agonisti e Amatoriali avranno la sola specialità primaria.

Tesseramento diretto alla FIBiS

- a) **il Presidente Federale, i Consiglieri federali, i Presidenti/Delegati Regionali ed i Presidenti/Delegati Provinciali;**
- b) **i Responsabili/Coordinatori Nazionali/Regionali di settori federali** (es: Paralimpico, Omologazioni, Formazione Dirigenti, Istruttori, Ufficiali Gara e Progetto Scuola);
- c) **i soggetti appartenenti alla C.T.A.N.:**
 1. **Direttore di gara:** rientrano in questa qualifica i soggetti che svolgono esclusivamente l'attività arbitrale in via continuativa e sono in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Arbitri e Direttori di gara. Tali figure sono inserite in apposito Albo federale;
 2. **Arbitro Nazionale:** rientrano in questa qualifica i soggetti che svolgono esclusivamente l'attività arbitrale in via continuativa e sono in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Arbitri e Direttori di gara. Tali figure sono inserite in apposito Albo federale;
 3. **Arbitro Provinciale:** rientrano in questa qualifica i soggetti che svolgono esclusivamente l'attività arbitrale in via continuativa e sono in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Arbitri e Direttori di gara. Tali figure sono inserite in apposito Albo federale.
- d) **i soggetti indentificati quali Tecnici:**
 1. **Istruttore federale:** rientrano in questa qualifica i soggetti, in possesso dei requisiti previsti dal Nuovo Regolamento Operativo per Istruttori Federali, che hanno acquisito il titolo di Istruttore di livello (Primo Base, Primo Studentesco, Secondo, Terzo) o *ad Honorem*;

Il Presidente Federale è obbligatoriamente tesserato in maniera diretta.

Qualora i Consiglieri federali, i Presidenti/Delegati Regionali, i Presidenti/Delegati Provinciali, i Responsabili/Coordinatori, i Direttori di gara, gli Arbitri Nazionali, gli Arbitri Provinciali e gli Istruttori federali siano allo stesso tempo Atleti Agonisti e/o Pre-Agonisti il tesseramento avverrà in maniera indiretta tramite affiliato (C.S.B.). La tessera Atleta agonista sostituisce tutti gli altri tipi, fermo restando il mantenimento dei ruoli e l'inserimento negli Albi di categoria.

Gli Affiliati hanno la responsabilità dei dati trasmessi e riportati nell'area anagrafica di ogni singolo tesserato; pertanto, si raccomanda ai Legali Rappresentanti e agli addetti al tesseramento dei C.S.B. la corretta e completa compilazione dei campi riportando tutti i dati (es. eventuali doppi nomi e/o cognomi, indirizzo, recapiti telefonici) e verificando la corrispondenza del codice fiscale con i dati anagrafici.

Tutti i codici fiscali delle persone tesserate FIBiS saranno controllati dall'Agenzia delle Entrate, che verificherà se sono fiscalmente "attivi". Le ASD/SSD sono quindi tenute a correggere le anagrafiche incomplete o errate dei propri tesserati. Le anagrafiche con codici fiscali errati o inesistenti (non attivi) non saranno inviati al Registro CONI.

Sotto la responsabilità penale, civile e sportiva i Presidenti dei C.S.B. devono accertarsi che i propri tesserati siano in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge. L'idoneità alla pratica sportiva deve permanere per tutta la stagione sportiva (1° settembre 2022 – 31 agosto 2023). Il C.S.B. dovrà immediatamente far cessare ogni attività al proprio Atleta a cui gli fosse nel frattempo scaduta la

certificazione sanitaria. La certificazione dovrà essere richiesta anche per i tesserati Pre-Agonisti e Amatoriali ove iniziassero a svolgere nel corso della stagione l'attività sportiva agonistica organizzata dalla Federazione.

Qualunque motivo che dovesse impedire il tempestivo tesseramento on-line (guasto tecnico, difficoltà di collegamento, festività, etc.) non potrà essere portato a giustificazione della partecipazione di un'Atleta non tesserato in una competizione federale. Il tesseramento si ritiene concluso quando gli uffici della Segreteria federale, convalidano il pagamento rendendo attiva la tessera.

Gli Affiliati sono obbligati al pagamento di tutti gli Atleti e Dirigenti inseriti nella lista dei tesserati e contabilizzati nella sezione economato. È possibile richiedere la cancellazione entro sette giorni dall'inserimento. Trascorso questo termine la richiesta di tesseramento e il relativo costo della tessera si ritengono definitivi. In caso di "errore" non sarà rimborsato il costo della tessera ma sarà eventualmente concesso lo svincolo al tesserato che potrà chiedere il tesseramento ad altro C.S.B.

La partecipazione alle competizioni federali in assenza di tessera regolarmente validata o in violazione, comunque, delle altre norme qui contenute costituisce frode sportiva e sarà segnalata agli Organi della Giustizia federale.

Stampa delle tessere

La stampa delle tessere, ad eccezione di quelle Pre-Agonistiche e Amatoriali, viene effettuata dalla Segreteria federale che provvederà all'invio delle stesse ai Comitati/Delegati Regionali.

Le tessere Pre-Agonistiche e Amatoriali dovranno essere stampate direttamente dal C.S.B. accedendo nell'apposita area della piattaforma del tesseramento.

Trasferimenti di Atleti tesserati

Il Trasferimento ad altra Associazione/Società all'interno della stessa regione di residenza potrà essere effettuato nel corso di tutta la stagione sportiva. La richiesta di trasferimento, da inoltrare alla Segreteria che effettuerà l'operazione, necessita del nulla osta del C.S.B. di appartenenza e del benestare del nuovo C.S.B. che riceve il tesserato.

Il nulla osta da parte del C.S.B. di appartenenza comunque non potrà essere negato nei seguenti casi:

- trasferimento della residenza in altra provincia della stessa regione;
- trasferimento del domicilio per motivi di lavoro, di studio, o per servizio militare in altra provincia all'interno della stessa regione;
- altri validi motivi documentati;
- documentata incompatibilità ambientale tra i membri del Consiglio Direttivo del C.S.B. e/o responsabili sportivi e il tesserato che richiede il trasferimento.

Il Trasferimento ad altra Associazione/Società, al di fuori della propria regione di avvenuto tesseramento può essere effettuato nel corso di tutta la stagione sportiva. La richiesta di trasferimento, da inoltrare alla Segreteria che effettuerà l'operazione, verrà accettata solo in caso di:

- trasferimento della residenza in altra regione;
- trasferimento del domicilio per motivi di lavoro, di studio, o per servizio militare in altra regione;
- altri validi motivi documentati.

In tali casi l'Atleta è tenuto a farne richiesta scritta al Presidente/Delegato Regionale ove risiede, indicando una delle precedenti ragioni.

Il Presidente/Delegato Regionale, entro cinque giorni dal ricevimento della domanda, deve decidere in merito alla concessione del nulla osta al trasferimento. Il rigetto della domanda deve sempre essere motivato per iscritto. Entro dieci giorni dalla comunicazione del diniego del nulla osta l'Atleta può ricorrere al Consiglio Federale.

La Segreteria federale è tenuta a dare tempestiva comunicazione della decisione del Consiglio Federale all'Atleta ricorrente ed al Presidente/Delegato Regionale interessato. Si richiamano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 11 del Regolamento Organico.

Categorie di merito sportive

L'assegnazione delle categorie di merito per i singoli Atleti viene stabilita dai Regolamenti Tecnici Sportivi Nazionali delle singole Sezioni; in ogni caso eventuali richieste di retrocessione nelle categorie di base dovranno essere valutate dalle competenti Commissioni Tecniche (Provinciali, Regionali e Nazionali) prima di ricevere la necessaria approvazione della Segreteria federale. Resta inteso che le richieste dovranno sempre essere corredate da documentazione a supporto del motivo per il quale si richiedono.

Una volta effettuato il tesseramento, non è ammesso alcun cambio di categoria nel corso della stagione. Eventuali abusi saranno segnalati agli Organi di Giustizia federale per i provvedimenti del caso ("frode sportiva").

Quote di tesseramento

- **Indiretto**

Tessera Dirigente Affiliato: euro 35,00

Tessera Atleta Agonista Ordinaria Maschile: euro 35,00

Tessera Atleta Agonista Ordinaria Femminile: euro 20,00

Tessera Atleta Agonista Paralimpica: euro 10,00

Tessera Atleta Agonista Juniores: euro 10,00

Tessera Atleta Pre-Agonista: euro 8,00

Tessera Atleta Amatoriale: euro 2,00

Sono previste le seguenti riduzioni di costo per i soli soggetti che hanno effettuato il tesseramento 2021/2022 nel periodo 16.05.2022 – 20.06.2022:

- in caso di rinnovo del tesseramento con la stessa tipologia di tessera 2021/2022 verrà associato uno sconto pari al costo sostenuto nella precedente stagione;
- in caso di rinnovo del tesseramento ma con tessera Pre-Agonistica o Amatoriale verrà associato uno sconto che renderà la tessera gratuita.

Il programma del tesseramento addebiterà automaticamente nella sezione economato l'importo scontato.

Qualunque tipo di tessera, ad eccezione di quella "Dirigente e Amatoriale", dà diritto al tesserato di partecipare alle gare sociali del proprio C.S.B.

- **Diretto**

Tessera Dirigente FIBiS punti a) e b): euro 35,00

Tessera Direttore di Gara/Arbitro Nazionale-Provinciale/Istruttore federale: euro 20,00

Tessera Istruttore studentesco: gratuita

Ai soggetti tesserati alla Federazione con diversi status (es. Dirigente/Agonista, Dirigente/Pre-Agonista, Dirigente/Ufficiale di Gara, Dirigente/Istruttore, Agonista/Ufficiale di Gara, Agonista/Istruttore, Pre-Agonista/Ufficiale di Gara e Pre-Agonista/Istruttore) sarà richiesto unicamente l'importo maggiore tra le due o più tipologie di tessere.

I soggetti che pur essendo Dirigenti di C.S.B. sono anche Atleti agonisti devono tesserarsi o rinnovare il tesseramento solo con la tessera Agonista Ordinaria.

Trasferimento: euro 20,00

Rilascio duplicato o modifica dati tessera: euro 10,00

ATTIVITÀ STUDENTESCA

La Federazione, al fine di diffondere negli Istituti Scolastici la partecipazione e lo svolgimento dell'attività biliardistica, ha adottato specifiche norme agevolando l'affiliazione ed il tesseramento così come di seguito specificato.

Affiliazione/riaffiliazione di Istituti (Ente aggregato)

L'affiliazione è riservata agli Istituti Scolastici che svolgono attività esclusivamente con gli alunni iscritti e che frequentano. Per l'anno sportivo 2022/2023 la quota associativa è gratuita e per procedere con l'affiliazione è necessario comunicare alla Segreteria federale per il tramite del Coordinamento Nazionale e/o dei Coordinatori Regionali FIBiScuola le seguenti informazioni:

- denominazione dell'Istituto Scolastico;
- codice fiscale e codice ministeriale
- indirizzo completo;
- recapito telefonico ed indirizzo e-mail;
- nominativo del Dirigente scolastico;
- nominativo del Docente responsabile/incaricato;
- elenco dei nominativi degli alunni.

Tesseramento

Il tesseramento del Dirigente Scolastico, del Docente e degli Alunni è gratuito.

Così come per i tesserati dei C.S.B. anche per le figure sopracitate è necessario procedere con l'inserimento di tutti i dati anagrafici, facendo attenzione all'esattezza degli stessi; tale operazione sarà a carico dei Coordinatori Regionali FIBiScuola.

La stampa delle tessere studentesche viene effettuata dalla Segreteria federale che provvederà all'invio delle stesse ai Coordinatori Regionali FIBiScuola.

La Segreteria federale, dopo aver verificato la documentazione ricevuta, assegnerà all'Istituto Scolastico un codice identificativo, una username ed una password necessari per poter operare in totale autonomia sulla piattaforma del tesseramento.

I docenti referenti, per garantire la regolare partecipazione alle Finali Nazionali Biliardo & Scuola, dovranno inserire i dati relativi ai numeri di docenti e di alunni coinvolti, la delibera di costituzione del Centro Sportivo Scolastico (CSS), l'inserimento del progetto da svolgere ed il numero delle discipline praticate. Tale operazione è obbligatoria per potersi iscrivere alle attività progettuali scolastiche, organizzati dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il CONI, il CIP, le Federazioni Sportive e gli Enti locali.

Qualora l'Alunno decidesse di partecipare all'attività agonistica della Federazione potrà farlo senza costi aggiuntivi tesserandosi presso un C.S.B. della propria regione di residenza.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Tutte le Associazioni e Società affiliate dovranno obbligatoriamente essere iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche. Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare definitivamente "il riconoscimento ai fini sportivi" alle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di

Promozione Sportiva. Le Associazioni e Società iscritte al Registro saranno inserite nell'elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente al Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate.

Il Registro si articola in due sezioni:

- **"sezione pubblica"** contenente i dati delle Associazioni e Società Sportive correttamente iscritte al Registro medesimo. I dati, aggiornati dagli Organismi affilianti, sono accessibili e consultabili da chiunque si connetta al sito internet del CONI;
- **"sezione riservata"** contenente ulteriori dati sull'Associazione/Società la cui consultazione è riservata all'Organismo sportivo affiliante e alle Associazioni/Società iscritte dotati di username e password. Le Associazioni/Società iscritte possono visualizzare solo i propri dati. L'accesso alla sezione riservata è altresì consentito all'Agenzia delle Entrate e all' INPS per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Su richiesta motivata di altre Istituzioni pubbliche, il CONI può procedere all'estrazione dei dati ivi inseriti, trasmettendoli agli Enti richiedenti.

Benefici fiscali

Solo le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche in regola con i requisiti di legge e con l'iscrizione al Registro del CONI possono usufruire delle agevolazioni fiscali e previdenziali previste dal legislatore e riservate allo sport dilettantistico, accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli del CONI ed essere tutelati in sede di controlli da parte dei soggetti istituzionali (Agenzia delle Entrate, ADM, SIAE, INPS).

Le agevolazioni derivanti dal "riconoscimento ai fini sportivi di una ASD/SSD" prevedono innanzitutto la possibilità di usufruire di un regime fiscale agevolato (disciplinato dalla legge 16 dicembre 1991 n. 398 e successive modifiche) sia per quanto riguarda la determinazione dell'IVA che per le imposte dirette, che, inoltre, per gli aspetti giuslavoristici e previdenziali. In particolare:

- ai proventi di natura commerciale si applica un coefficiente di redditività molto più basso;
- un sistema forfettario di determinazione dell'IVA;
- l'esonero dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative;
- l'esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili (Libro Giornale, Libro degli Inventari, Registri IVA, scritture ausiliarie e di magazzino, Registro Beni Ammortizzabili);
- l'esonero dall'emissione di scontrini e, o ricevute fiscali;
- l'esonero dalla redazione dell'inventario e del bilancio;
- l'esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio – TV e pubblicità);
- la possibilità di iscrizione all'elenco delle ASD che partecipano al riparto del "5 per mille" dell'IRPEF, in base all'art. 1, comma 1, lettera "e" del DPCM del 23/04/2010;
- la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici percepiti da soci, associati e tesserati, di cui al comma 3 dell'art. 148 del TUIR (DPR n. 917/1986) ai fini delle imposte dirette, e art. 4, comma 4 del DPR n. 633/1972, ai fini IVA;
- la possibilità di erogare compensi agli sportivi dilettanti e ai collaboratori amministrativo-gestionali con un regime fiscale agevolato, in quanto rientranti nella categoria dei "redditi diversi"; infatti, i primi 10.000 euro annui, che sono esenti da IRAP, IRPEF e contributi INPS, in base agli artt. 67 e 69 del TUIR (DPR 917/1986) e norme collegate, modificati dall'art. 1, comma 228 della Legge 205 del 27/12/2017 (c.d. "Legge di Bilancio 2018").

Iter di iscrizione al Registro

L'affiliazione alla Federazione è il punto di partenza per poter accedere al Registro ed ottenere così il riconoscimento ai fini sportivi; è infatti la Segreteria federale che provvede alla trasmissione dei dati e della documentazione al CONI, attestandone la rispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e regolamentare prevista in materia.

L'iscrizione al Registro è riservata alle Associazioni/Società costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni in possesso, tra gli altri, dei seguenti requisiti:

- a) sede legale o una sede operativa sul territorio italiano;
- b) abbiano instaurato un rapporto di affiliazione con la FIBiS.

L'iscrizione al Registro avviene per il tramite della FIBiS.

Per le Associazioni/Società che non siano già iscritte al Registro tramite altra Federazione/Disciplina/Ente di Promozione l'iscrizione avviene per il tramite della FIBiS.

Per le Associazioni/Società che siano già iscritte al Registro tramite altra Federazione/Disciplina/Ente di Promozione la FIBiS provvede esclusivamente all'invio dei dati relativi all'affiliazione alla medesima, ad esclusione quindi dell'anagrafica.

Il Legale Rappresentante è tenuto a fare il primo accesso al Registro, compilando una autodichiarazione che completa di documento di riconoscimento deve essere caricata in un unico file pdf sulla piattaforma CONI. Una volta accreditati, oltre alla verifica della correttezza dei dati trasmessi dagli Organismi per i quali si è affiliati, il legale rappresentante deve inserire la data e gli estremi di registrazione dello Statuto e dell'Atto Costitutivo. Solo con l'inserimento di tutti i dati e documenti richiesti la procedura di iscrizione al Registro si intende perfezionata con la generazione del **“certificato di iscrizione”**: **unico documento che prova l'effettivo riconoscimento ai fini sportivi del CONI.**

Il certificato, che in caso di accertamento fiscale viene sempre richiesto, è scaricabile ogni anno da ciascun iscritto accedendo alla propria area riservata. Per essere in regola e quindi godere dei benefici fiscali sopra riportati non è sufficiente che il nome della Associazione/Società sia inserito nel Registro, ma è indispensabile essere in possesso del certificato di iscrizione che si ricorda essere scaricabile solo se tutti i dati ed i documenti sono completi e verificati.

Le iscrizioni al Registro sono cancellate d'ufficio, in caso di mancato rinnovo dell'affiliazione, 11 mesi dopo la scadenza dell'ultima stagione sportiva di affiliazione.

Si sottolinea come attraverso il collegamento in tempo reale con l'Anagrafe Tributaria, avviene una verifica di esistenza e correttezza del Codice Fiscale della Associazione/Società, del legale rappresentante, degli altri dirigenti e di tutti i tesserati. La mancata corrispondenza dei dati comporta il blocco della procedura e/o la mancata acquisizione dei nominativi dei tesserati.

Variazione dati

Le variazioni di Presidente e sede legale, nonché le modifiche allo Statuto, apportate successivamente all'accoglimento della prima iscrizione, per le quali sia stata effettuata la registrazione all'Agenzia delle Entrate, devono essere notificate:

- a) dalle Associazioni/Società affiliate alla FIBiS e ad altre Federazioni/Discipline/Enti di Promozione, direttamente al Registro (registro@coni.it) e obbligatoriamente per conoscenza alla FIBiS (tesseramento@fibis.it);
- b) dalle Associazioni/Società affiliate esclusivamente alla FIBiS, direttamente alla FIBiS (tesseramento@fibis.it), che provvederà alla successiva comunicazione al Registro, per quanto attiene a: variazione del Presidente, del Consiglio Direttivo, dello statuto (con le specifiche di cui alla successiva lettera c);
- c) dalle Associazioni/Società affiliate esclusivamente alla FIBiS, direttamente al Registro (registro@coni.it) per quanto attiene ad ogni variazione riguardante l'anagrafica (dati societari, sede legale, estremi registrazione) presente nel Registro stesso allegando in ogni caso il nuovo certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate (nel caso di variazione del Presidente o della sede legale), ovvero il nuovo testo integrale dello statuto, sempre registrato dall'Agenzia delle Entrate (nel caso di variazione del Presidente).

Le variazioni del Consiglio Direttivo o del recapito postale, apportate successivamente, devono essere notificate – da parte delle Associazioni/Società di cui alle precedenti lettere a) o b) – direttamente alla FIBiS (tesseramento@fibis.it), che provvederà alla successiva comunicazione al Registro, allegando il verbale delle variazioni interessate (nel caso di variazioni del Consiglio Direttivo deve effettuare anche contestualmente il relativo tesseramento federale).

Trasmissione dei dati relativi all'attività sportiva, formativa e didattica

La previsione di inserire all'interno del Registro, a partire dal 2019, le attività sportive, didattiche e formative svolte dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, sotto l'egida degli Organismi affilianti, assolve, per l'Amministrazione finanziaria, una importante funzione ricognitiva degli enti sportivi dilettantistici ed è, quindi, particolarmente utile anche ai fini della selezione delle attività di controllo in merito alla spettanza dei benefici fiscali per essi previsti.

- **attività agonistica:** l'invio dei dati avviene già in automatico tramite le iscrizioni gare che vengono fatte su FIBiS Gare, al momento, per le sole manifestazioni sportive di Stecca e Boccette. Per Carambola e Pool/Snooker gli Affiliati dovranno inviare i risultati delle manifestazioni in formato Excel condiviso alla Sezione di riferimento che provvederà all'inoltro;
- **attività formativa:** l'invio dei dati dovrà avvenire in formato Excel al Centro Studi e Tecnica (tesseramento@fibis.it) che provvederà alla trasmissione al Registro;
- **attività didattica:** l'invio dei dati dovrà avvenire in formato Excel al Centro Studi e Tecnica (tesseramento@fibis.it) che provvederà alla trasmissione al Registro.

Per la compilazione il C.S.B. dovrà inserire informazioni generiche sulla tipologia di corso (es. data inizio, data fine, tecnico responsabile, frequenza ecc.) e, successivamente, il dettaglio dei singoli tesserati partecipanti al corso organizzato.

Per maggior informazioni di seguito link del sito CONI (<https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html>) dove è possibile scaricare il manuale di funzionamento ed essere aggiornati su tutte le future implementazioni dell'applicativo.

Cancellazione dal Registro

La cancellazione dal Registro del CONI è richiamata anche dalla Circolare n. 18/2018 dell'Agenzia delle Entrate. Le iscrizioni sono cancellate d'ufficio in caso di mancato rinnovo di tutti i rapporti di affiliazione dell'Associazione/Società con gli Organismi sportivi. Detta cancellazione avverrà dopo undici mesi dalla scadenza dell'ultima stagione sportiva di affiliazione.

Sono cancellate dal Registro, con provvedimento di revoca del Segretario Generale del CONI ovvero di un suo delegato, le iscrizioni delle Associazioni/Società che:

- abbiano deliberato il proprio scioglimento. In tale ipotesi verranno cancellate tutte le affiliazioni riferite all'Associazione/Società presenti nel Registro alla data di cessazione di ogni attività comunicata dal Legale Rappresentante dell'Associazione/Società all'Organismo di affiliazione;
- perdano uno dei requisiti, successivamente all'iscrizione (cambiamento Statuto senza rispettare i contenuti minimi);
- invitate dal CONI ad aggiornare i propri dati identificativi ai sensi del precedente articolo 5 comma 3 non vi abbiamo provveduto entro quindici giorni dall'avviso. L'avviso è trasmesso all'indirizzo mail collegato all'utenza e all'Organismo sportivo di appartenenza;
- non risultino integrate le informazioni obbligatorie per l'iscrizione nei termini stabiliti dalla comunicazione CONI. Le comunicazioni di carattere generale sono trasmesse ai soli Organismi sportivi di appartenenza mentre la comunicazione per singoli casi è trasmessa all'indirizzo mail collegato all'utenza e all'Organismo di affiliazione.

Sezione CIP del Registro

La Sezione CIP del “Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del CONI” è la sezione dedicata alle ASD/SSD affiliate ai seguenti Organismi Sportivi:

1. Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche riconosciute dal CIP;
2. Federazione Sportive Nazionali Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche le cui attività siano state riconosciute dal CIP;
3. Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPP) riconosciuti dal CIP.

Il riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati, ai sensi dell’art. 5, c. 4, lett. u) dello Statuto del CIP, si perfeziona pertanto attraverso l’iscrizione alla Sezione CIP del Registro CONI.

L’elenco delle Associazioni/Società iscritte alla Sezione CIP del Registro CONI viene trasmesso annualmente al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate, a cura del CONI ai fini e per gli effetti della Legge 27 luglio 2004 n.186. Le discipline sportive ammesse nella Sezione CIP sono quelle formalmente riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico all’Organismo di riferimento

La Sezione CIP del Registro viene alimentata dagli Organismi Sportivi su menzionati i quali, a chiusura dei termini utili per l’affiliazione, inviano i flussi dei dati delle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche che hanno rinnovato l’affiliazione o provveduto alla prima affiliazione.

A ciascuna Associazione/Società inserita per la prima volta nella Sezione, viene assegnato un numero identificativo e memorizzata la data del primo inserimento.

Trascorsi 90 giorni dalla data di scadenza dell’affiliazione, il sistema cancella automaticamente dalla Sezione, le Associazioni/Società che non hanno provveduto alla riaffiliazione per la stagione sportiva di riferimento.

Gli Organismi Sportivi, nel caso di affiliate coinvolte nelle attività sportive sia CONI che CIP, avranno cura di effettuare un’unica chiamata “anagrafica” ma due distinte chiamate sia “affiliazione” che “tesserati” per trasmettere i dati riferiti alle separate discipline sportive.

Nel caso in cui, invece, la associazione/società affiliata svolga esclusivamente attività paralimpica, non sarà necessario effettuare doppie chiamate per le medesime funzioni, ma tutti i dati saranno visibili e disponibili esclusivamente sulla Sezione CIP (sebbene l’anagrafica dell’associazione potrà risultare solo visibile anche nel portale del Registro CONI).

Le Associazioni/Società Sportive che necessitano del Certificato di Iscrizione alla Sezione CIP del Registro CONI devono farne richiesta all’Organismo Sportivo di appartenenza che provvederà ad inoltrare la stessa al Comitato Italiano Paralimpico (registro@comitatoparalimpico.it).

Gli Organismi Sportivi, le Associazioni/Società sportive possono verificare l’avvenuta iscrizione alla Sezione CIP attraverso il motore di ricerca.

INFORMAZIONI GENERALI

Accettazione norme federali

Il soggetto, che decide di tesserarsi tramite un affiliato o con modalità diretta, accetta espressamente le norme dello Statuto e dei Regolamenti della FIBiS e delle organizzazioni sportive internazionali alle quali essa aderisce, obbligandosi ad osservarle e adempiervi senza alcuna eccezione.

Accettazione richiesta di affiliazione e di tesseramento

L’accettazione delle domande di affiliazione e riaffiliazione, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Regolamento Organico, è di competenza del Consiglio Federale, il quale valuterà ai sensi dello Statuto e del Regolamento Organico l’accettazione o il rigetto delle domande.

Resta ferma la facoltà del Consiglio Federale di rifiutare le richieste di affiliazione, nonché quelle di tesseramento, da parte di Affiliati e Tesserati che non mantengano una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e di rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale nei confronti della Federazione.

Avverso la decisione del Consiglio Federale ogni interessato potrà proporre ricorso ai sensi dell'art. 9, comma 2, dello Statuto Federale.

Convenzioni con FSN/DSA/EPS e altre organizzazioni

Al fine di promuovere la disciplina del biliardo sportivo e in un'ottica di ampia e proficua collaborazione, la Federazione ha siglato una serie di Convenzioni e Protocolli d'Intesa con alcune organizzazioni operanti nel sistema sportivo italiano. Affiliati e tesserati sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni riportate consultandone il contenuto sul sito federale (sezione Tesseramento – Convenzioni).

Utilizzo loghi

Tutti gli affiliati (C.S.B.) sono autorizzati all'utilizzo del marchio della Federazione Italiana Biliardo Sportivo al fine di evidenziare la propria appartenenza alla stessa. Gli affiliati hanno diritto di caratterizzarsi apponendo il logo FIBiS sulle targhe/insegne delle proprie sedi, su manifesti, locandine e premi relativi all'organizzazione di eventi sportivi regolarmente autorizzati dalla FIBiS. L'uso del marchio è concesso unicamente agli affiliati e quindi non è cedibile in alcuna forma a terzi, anche se eventualmente collegati con l'affiliato, salvo autorizzazione scritta. Senza autorizzazione scritta della Federazione non è consentito utilizzare o imitare in alcuna forma o derivazione i simboli o denominazioni che possano indurre il convincimento di un riconoscimento diretto e formale della FIBiS in attività diverse da quelle relative all'esercizio della pratica sportiva e pertanto deve essere preventivamente autorizzato per iscritto l'eventuale utilizzo della denominazione e del marchio FIBiS nelle attività qui di seguito indicate a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:

- organizzazione di conventions e seminari, salvo che non si tratti di corsi regolari organizzati dall'affiliato e tenuti da Istruttori federali iscritti all'Albo;
- inserzioni pubblicitarie;
- attività commerciali di qualsiasi genere, in primis produzione e/o commercializzazione di articoli sportivi e/o prodotti;
- iniziative comunque estranee alle attività riconosciute dalla FIBiS.

Ciascun affiliato riconosce che sul marchio FIBiS, ad esso noto, spettano alla Federazione diritti esclusivi di proprietà intellettuale e che pertanto qualsiasi utilizzo non consentito è severamente vietato e sarà perseguito a termini di legge. Il tesserato non ha alcun diritto all'uso del marchio FIBiS, salvo che quello ricollegato all'apposizione sul gilet degli eventuali scudetti di merito personali rilasciati allo stesso dalla Federazione.

Si rinvia comunque alle disposizioni contenute nel "Regolamento utilizzo logo" pubblicato in data 11.11.18. sul sito federale (<https://www.fibis.it/federazione/trasparenza/norme-per-l-utilizzo-del-logo-fibis.html>).

L'uso dei simboli CONI e CIP è autorizzato espressamente ed unicamente ai soggetti associati al mondo sportivo (FSN, DSA, EPS, AB), pertanto vi è il divieto (come da circolare CONI) ai soggetti a qualsiasi titolo affiliati o convenzionati con gli associati (per esempio ASD, società sportive, aziende, organizzazioni, istituzioni, ecc.) di fregiarsi o utilizzare questi marchi. Pertanto:

- non è consentito apporre il logo di CONI, CIP e Sport e Salute, né da solo né in congiunzione al logo dell'affiliato sulla carta intestata, sui siti web e sulle pagine degli account social;
- tutti i simboli prodotti dal CONI (logo nazionale e regionale, marchio Italia Team, CONI-Disciplina Sportiva Associata), dal CIP, da Sport e Salute così come i Cerchi Olimpici non sono utilizzabili dagli affiliati, salvo espressa autorizzazione da richiedere direttamente all'istituzione medesima.

Si invitano tutti gli affiliati al rispetto delle indicazioni fornite. Qualsiasi comunicazione e/o richiesta di informazioni dovrà essere inviata a: comunicazione@fibis.it

Esclusività di appartenenza ad Associazione/Società

Le persone che intendono partecipare all'attività federale agonistica, pre-agonistica, di base, ludico-motoria non competitiva possono tesserarsi esclusivamente per un unico affiliato (C.S.B.). Non è ammesso il tesseramento di uno stesso soggetto in diversi C.S.B. seppur con tipologie di tessere differenti.

Assicurazione

Il pagamento della quota di tesseramento (ad eccezione delle Tessere Amatoriali), per il tramite di un Affiliato o diretto comprende l'assicurazione contro gli infortuni. Il giorno successivo alla convalida della tessera sulla piattaforma del tesseramento gli Atleti hanno diritto alla copertura assicurativa per gli infortuni che dovessero verificarsi a fronte della partecipazione alle manifestazioni sportive federali. Per gli Affiliati è prevista una copertura per la responsabilità civile.

Certificati medici

I Presidenti degli Affiliati sono responsabili civilmente e penalmente del rispetto da parte dei propri tesserati delle norme sanitarie sportive.

Ai fini e per gli effetti della Legge 9 agosto 2013 n.98 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 63/L alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013) che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (cosiddetto “decreto del fare”), **agli Atleti che praticano l'attività sportiva qualificata come agonistica è richiesto il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.** Per quanto riguarda l'attività agonistica di Atleti diversamente abili è richiesto, ai sensi del D.M. 04.03.1993, il certificato di idoneità agonistica specifico rilasciato dal Medico dello Sport.

Tutti i tesserati Agonisti della Federazione Italiana Biliardo Sportivo, al momento della richiesta del tesseramento, devono depositare presso l'affiliato di appartenenza il certificato medico per attività sportiva agonistica rilasciato da un Medico sportivo. **La visita agonistica per l'idoneità alla pratica del biliardo sportivo è di tipo A1 (durata biennale dalla data di rilascio).** La documentazione medica deve essere conservata agli atti delle Associazioni e Società e la FIBiS può, in qualsiasi momento richiederla. In caso di trasferimento dell'Atleta il certificato medico deve essere consegnato al nuovo C.S.B. Il Legale Rappresentante che riceve l'Atleta deve accertarsi della validità dei certificati di idoneità di cui diventa responsabile a tutti gli effetti. Si ricorda che:

1. il Certificato deve essere rilasciato esclusivamente dai Medici specialisti in Medicina dello Sport, presso i Centri - *pubblici o privati* – accreditati;
2. sul Certificato deve essere specificato che l'Atleta è idoneo all'attività sportiva agonistica delle discipline del biliardo sportivo. In alternativa i Certificati medici possono recare – nello spazio della Disciplina Sportiva – la dicitura FIBiS (anche nella forma estesa). Se assieme alla disciplina del biliardo sportivo sono menzionate anche o solo altre discipline sportive (es. calcio, nuoto, tennis, atletica leggera, pallacanestro, pallavolo, etc.), il Certificato sarà comunque accettato in quanto trattasi di attività che richiedono un maggior impegno psico-fisico;
3. il Certificato Medico deve essere in corso di validità, firmato dal Medico abilitato e intestato nominalmente al solo Atleta interessato.

Ai soggetti ritenuti idonei viene rilasciato il certificato di idoneità. In caso di inidoneità il Medico che ha effettuato la visita deve, entro cinque giorni, darne comunicazione all'Atleta, al sistema pubblico di riferimento, nonché alla Società Sportiva di appartenenza dell'Atleta, però a quest'ultima viene comunicato il solito esito negativo senza la diagnosi. L'Atleta può proporre, entro tre giorni, ricorso dinanzi alla Commissione Regionale di Appello.

I tesserati Agonisti appartenenti alla sezione Paralimpica, oltre a quanto sopra richiesto, dovranno essere in regola con le norme di “classificazione sportiva” previste dai regolamenti internazionali in base ai quali gli Atleti

stessi vengono qualificati in funzione alla propria disabilità. La documentazione medica deve essere conservata agli atti delle Associazioni e Società e la FIBiS può, in qualsiasi momento richiederla.

I tesserati Pre-Agonisti devono dotarsi di **certificato di idoneità alla pratica sportiva** rilasciato dal Medico di medicina generale per i propri assistiti, dal Pediatra di libera scelta per i propri assistiti, da un Medico specialista in Medicina dello Sport o da un Medico della FMSI. Saranno i Medici certificatori a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti quali ad esempio, l'elettrocardiogramma.

I tesserati Amatoriali, che praticano esclusivamente attività ludico-motoria, **non sono tenuti all'obbligo di certificazione sanitaria**, ma si raccomanda in ogni caso un controllo medico prima dell'avvio dell'attività sportiva. La Legge 9 agosto 2013, n.98 (cd. "Decreto del Fare") ha soppresso l'obbligo di certificazione precedentemente introdotto dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013 "[...]. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale".

I soggetti tesserati in maniera diretta (**Direttori di gara, Arbitri Nazionali e Provinciali, Istruttori federali**), non sono tenuti all'obbligo di certificazione sanitaria ma si raccomanda in ogni caso un controllo medico.

I soggetti tesserati in maniera diretta o indiretta (**Dirigenti federali e Dirigenti societari**), che non svolgono alcuna attività sportiva (non praticanti), non sono sottoposti all'obbligo di alcuna certificazione sanitaria.

Gli Atleti convocati per la partecipazione a manifestazioni di rilievo internazionale (Mondiale ed Europeo) hanno l'obbligo di esibire il certificato medico, pena la mancata partecipazione alla competizione.

Di seguito si riporta un riepilogo:

Certificato A1 (biennale)	Certificato di idoneità alla pratica sportiva	Nessun obbligo di Certificato (si consiglia controllo medico)	Nessun obbligo di Certificato
<p>Tesserato Agonista (Ordinaria Maschile, Ordinaria Femminile, Ordinaria Paralimpica, Juniores)</p> <p>Tesserato FIBiScuola (solo per gli Studenti che partecipano alle Finali Nazionali Biliardo & Scuola)</p>	<p>Tesserato Pre-Agonista</p> <p>Tesserato FIBiScuola (solo per gli Studenti che partecipano alle competizioni di Istituto, Provinciali e Regionali)</p>	<p>Tesserato Amatoriale</p> <p>Direttori di gara</p> <p>Arbitro Nazionale e Provinciale</p> <p>Istruttore federale</p>	<p>Dirigente federale</p> <p>Dirigente C.S.B.</p>

Norme sportive Antidoping

Le Norme Sportive Antidoping, adottate da NADO Italia, sono le uniche regole antidoping nell'ambito dell'ordinamento sportivo italiano. Sono norme che concorrono a disciplinare le situazioni in cui si svolge l'attività sportiva. Gli affiliati e i tesserati, con la sottoscrizione del tesseramento accettano queste Norme per partecipare all'attività sportiva. Le Norme Sportive Antidoping italiane sono altresì cogenti per tutti gli Atleti italiani non tesserati alle FSN o alle DSA, ma inseriti nell'RTP ovvero per tutti quei soggetti sui quali la NADO Italia ha giurisdizione. In ottemperanza alle normative internazionali sull'antidoping, la FIBiS ha recepito totalmente le disposizioni emanate in materia dalla NADO Italia, a cui le ASD/SSD dovranno attenersi.

Esenzione a Fini Terapeutici – Therapeutic Use Exemption (TUE)

Gli Atleti possono essere affetti da condizioni cliniche che richiedano l'assunzione di farmaci o il ricorso a trattamenti medici. Se la sostanza da assumere o il metodo a cui ricorrere a scopo terapeutico sono inclusi nella Lista WADA, l'Atleta deve presentare una domanda di esenzione per ricevere l'autorizzazione ad assumere la sostanza o ad impiegare il metodo. Le domande di TUE sono esaminate dal Comitato Esenzioni a Fini Terapeutici (CEFT) di NADO Italia.

L'Atleta deve controllare se la sostanza o il metodo che intende utilizzare siano inclusi nella Lista WADA (<https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited>).

L'Atleta deve informare il proprio medico della possibilità di essere sottoposto a controllo antidoping. Il medico è tenuto a consultare la Lista WADA prima di prescrivere all'Atleta una terapia farmacologica. Se la sostanza o il metodo sono proibiti, l'Atleta deve verificare con il proprio medico se vi siano alternative terapeutiche non proibite. Qualora non vi siano alternative, l'Atleta deve presentare domanda di TUE.

L'Atleta deve verificare il livello delle competizioni sportive a cui intende partecipare per individuare l'Organizzazione competente alla quale inviare la domanda di TUE e le modalità e i tempi per presentarla.

Se l'Atleta è di livello nazionale, la domanda di TUE deve essere presentata a NADO Italia prima di iniziare la terapia farmacologica e, comunque, non appena si presenti la necessità, qualora si verificano circostanze eccezionali di condizione clinica acuta o di emergenza.

Se l'Atleta è di livello internazionale deve rispettare la procedura in materia, approvata dalla Federazione Internazionale di riferimento.

Se l'Atleta è di livello ricreazionale ha il diritto di richiedere una TUE retroattiva, anche dopo un eventuale controllo antidoping disposto da NADO Italia o da altra Organizzazione Antidoping o dalla Sezione di Vigilanza sul Doping.

Per le sostanze proibite solo in competizione, l'Atleta dovrebbe presentare una domanda di TUE almeno 30 giorni prima della data della competizione a cui intende partecipare.

Sul sito web di NADO Italia è possibile reperire tutte le informazioni necessarie e scaricare il modulo per presentare la domanda di TUE (<https://www.nadoitalia.it/it/tue.html>).

Protocolli sanitari

Affiliati e tesserati sono obbligati al rispetto delle disposizioni del Governo, delle Regioni e dei Protocolli sanitari redatti dalla Federazione al fine di contrastare e ridurre i rischi di contagio da patologie infettive nella pratica dello sport del biliardo. Le disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore degli stessi e sono efficaci, recependo eventuali provvedimenti successivi, fino alla cessazione della situazione di emergenza.

Piattaforma del tesseramento

- **Area riservata:** al C.S.B. affiliato è consentito l'accesso all'Area Riservata del tesseramento on-line con specifiche credenziali; sarà cura del legale rappresentante e/o del responsabile incaricato garantire la riservatezza dei dati e richiedere eventuale modifica della password, inoltrando specifica richiesta a firma dal legale rappresentante a tesseramento@fibis.it.
Ogni ente affiliato potrà consultare il tesseramento, caricare e modificare i documenti societari, controllare il proprio estratto conto, i pagamenti e le eventuali posizioni irregolari. Il corretto utilizzo e la presa visione delle specifiche sezioni è responsabilità del Sodalizio che ne risponde nei confronti della FIBiS;
- **Area pubblica:** accessibile e consultabile da chiunque si connetta al sito internet della FIBiS permette di verificare se un'Atleta sia tesserato o meno; sarà necessario inserire le prime tre lettere del nome o del cognome e/o in alternativa ricercare per codice fiscale.

Pagamenti

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario con segnalazione nella sezione "Economato" dell'Area riservata della piattaforma del tesseramento.

Conto corrente **Intesa Sanpaolo** intestato a: **FIBiS – Federazione Italiana Biliardo Sportivo**

Codice IBAN: **IT31B0306909606100000149720**

Non è possibile effettuare il versamento su altro conto corrente.

È fatto obbligo inserire nella causale del bonifico il codice di affiliazione del C.S.B. (es. F12B34) ed a seguire, facoltativamente, il numero di tessere e/o il cognome degli Atleti. L'invio della copia del bonifico non è ritenuto valido per la convalida del pagamento.

Entro tre giorni, dal momento dell'accredito sul c/c federale, la Segreteria provvederà a confermare l'affiliazione ed il tesseramento solo se il totale dei pagamenti effettuati è pari all'importo dell'affiliazione e di dieci tessere Agonista Ordinaria e/o Dirigenti (numero minimo di tesserati per poter richiedere l'affiliazione – pag.2); tale operazione consentirà agli Atleti di poter partecipare alle attività federali attivando il proprio nominativo sul programma di gestione gare.

In caso di difformità del versamento effettuato rispetto al prospetto contabile stampato dalla procedura si procederà a confermare l'affiliazione e le tessere in ordine alfabetico.

La eventuale differenza a favore del C.S.B. verrà contabilizzata a credito dello stesso e potrà essere utilizzata per il pagamento di ulteriori tessere o richiesta a rimborso contestualmente alla richiesta di annullamento delle tessere inserite (nei termini precedentemente indicati). Si raccomanda di consultare il saldo dell'economato prima di procedere con il pagamento in modo da utilizzare l'eventuale credito maturato nella precedente stagione.

Costo dell'affiliazione e delle tessere

Il costo dell'affiliazione e delle tessere è quello fissato nella presente Circolare e non è consentito alcun aumento da parte degli organi periferici.

Eventuali altri contributi di sostegno alle attività sportive territoriali, comunque a carico esclusivo del C.S.B., potranno essere deliberati dall'Assemblea Regionale o Provinciale, ordinaria e straordinaria, indipendentemente e disgiuntamente dalle quote dell'affiliazione e del tesseramento.

Tali delibere saranno valide solo se documentate da verbali inviati in Federazione entro 15 giorni dalla data dell'Assemblea, affinché vi sia un controllo formale delle stesse.

Comitati/Delegati Regionali e Provinciali

Tutti i Comitati e Delegati Regionali e Provinciali sono in possesso di una utenza riservata sulla piattaforma del Tesseramento on-line al fine di poter monitorare la situazione della propria regione e/o provincia con particolare riferimento a società affiliate, tesserati e dirigenti.

Il compito degli Organi Periferici è di assistere le Associazioni e Società per qualsiasi necessità e gestire l'attività ai soli fini sportivi.

Si ricorda, che gli Organi Periferici non possono incassare le quote federali, esse dovranno essere obbligatoriamente versate da parte dei C.S.B. e dei soggetti che decidano di tesserarsi direttamente alla Federazione, tramite bonifico bancario sul conto corrente sopra riportato.

La Federazione riconosce ai vari Comitati/Delegazioni un contributo per lo svolgimento delle loro funzioni, deliberato annualmente dal Consiglio Federale.

I Comitati/Delegati Regionali e Provinciali sono pregati di attivarsi nella propria area di competenza per verificare che quanto previsto nella presente circolare sia recepito.

Privacy

La gestione delle procedure di "affiliazioni" ("re-affiliazioni"), comporta la necessità per la Federazione, di trattare dati personali delle terze parti coinvolte (di seguito, "interessati"), la cui raccolta, utilizzo e conservazione sono disciplinati dal Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, (di seguito, "Regolamento") adottato il 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 24 maggio dello stesso anno ed operativo a partire dal 25 maggio 2018.

Il Regolamento prevede che la Federazione, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali debba fornire agli interessati, tutte le informazioni richieste dalle norme tramite l'informativa (art. 12 Regolamento), una comunicazione che ha lo scopo di rendere conoscibile le finalità e le modalità dei trattamenti di detti dati, come condizione del rispetto del diritto individuale ad essere informato, quanto del dovere della stessa di assicurare la trasparenza e correttezza dei trattamenti fin dalla fase di progettazione dei trattamenti stessi.

L'informativa privacy è:

- distribuita in formato digitale all'atto della procedura di registrazione dell'Organismo affiliante attraverso il preposto portale di affiliazione;
- reperibile integralmente sul sito FIBiS (<https://www.fibis.it/federazione/trasparenza/documentazione-privacy.html>).

Nell'ambito di cui sopra, rappresenta una eccezione l'attività di Iscrizione al Registro Nazionale CONI delle Associazioni e Società Sportive, che conferisce definitiva conferma del "riconoscimento ai fini sportivi", provvisoriamente attribuito in sede di prima affiliazione da parte dei competenti "Organismi affilianti" ai già menzionati Enti. Per detta finalità la Federazione non agisce in forma autonoma, bensì su istruzione e per conto del CONI che risulta pertanto essere il "Titolare del trattamento dei dati" e che in tale contesto definisce regole e attività che la Federazione esegue su incarico formale di quest'ultimo (art. 28 Regolamento).

Il funzionamento del Registro Nazionale CONI delle Associazioni e Società Sportive è stabilito da apposito Regolamento consultabile sul sito del CONI (<https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/normativa.html>), così come tutte le informazioni a riguardo del trattamento dei dati personali necessari. (<https://www.coni.it/it/privacy-policy.html>).

***La presente Circolare informativa è stata approvata
con Delibera del Consiglio Federale n.27 del 28 luglio 2022***